

NOVITÀ IN CAMPO FISCALE LEGALE E DEL LAVORO

**CON INTERVENTO DEL
DIPARTIMENTO ADEGUATI ASSETTI
E DEL GRUPPO PREVIDENZA**

INDICE

03 Dipartimento Lavoro

- 04 Le novità fiscali delle auto aziendali
- 06 CCNL del comparto industriale del legno e arredamento
- 08 NASpl, Reintegrazione e Indennità Sostitutiva
- 10 Lavoratori somministrati, accordo sulla previdenza complementare

11 Dipartimento Fisco

- 12 Adempimento collaborativo, la nuova stagione della fiducia
- 14 Le novità applicabili al CPB dopo il Decreto Omnibus
- 15 Ridefinito l'accesso al registro dei Titolari Effettivi
- 16 Appalto o somministrazione di manodopera

18 Dipartimento Legal

- 19 Effetti del sequestro giudiziario
- 22 Certificato penale negativo e art. 10 GDPR

24 Dipartimento Adeguati Assetti

- 25 Il nuovo OIC 5
- 28 Sintesi Operativa

32 Gruppo Previdenza

- 33 Pensione anticipata: dal 2027 requisiti più elevati per l'accesso



**DIPARTIMENTO
LAVORO**

LE NOVITÀ FISCALI DELLE AUTO AZIENDALI: COME CAMBIA IL FRINGE BENEFIT NEL DECRETO OMNIBUS

Il regime di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti cambia pelle. L'art. 2 del Decreto Omnibus interviene in modo radicale sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riscrivendo la lettera a) del quarto comma dell'art. 51. Viene così posto in essere un restyling normativo che abbandona il vecchio impianto basato unicamente sugli scaglioni di emissioni di anidride carbonica per abbracciare una logica di netta incentivazione ecologica.

La mappatura delle nuove aliquote

La riforma opera una rideterminazione del valore imponibile, calcolato come di consueto sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desunta dalle tabelle ACI. In dettaglio, la norma stabilisce anzitutto, come regola generale, che "per gli autoveicoli [...] concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri"; a valorizzazione della mobilità sostenibile, viene contestualmente previsto che "La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in". Il Legislatore delinea così un sistema premiale volto ad abbattere la tassazione in capo al dipendente per le vetture ad impatto zero o quasi: l'obiettivo è spingere verso una conversione green delle flotte, rendendo le auto elettriche e le ibride ricaricabili marcatamente più convenienti in busta paga rispetto a qualunque alternativa a benzina o diesel.

La penalizzazione per i veicoli datati

Tra le pieghe del provvedimento si annida tuttavia una vera e propria clausola di obsolescenza programmata dal punto di vista fiscale, laddove viene statuito che "I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione". In concreto, per le vetture mantenute in flotta sul lungo periodo, superato il quinquennio dall'immatricolazione, la base imponibile subisce un'impennata del 50%. La ratio è quella di evitare che le aziende estendano eccessivamente i contratti di leasing e di noleggio, tenendo in strada veicoli datati e meno sicuri.

Il nodo degli optional e la maggiorazione del 5%

Uno dei punti di maggiore attrito con il Fisco ha sempre riguardato la valorizzazione degli accessori non compresi nelle tabelle ACI di riferimento. La riforma propone una svolta decisiva mediante l'introduzione di una valutazione forfettaria: "In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle [...] e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondario e terzo, è incrementato del 5 per cento". Se, nelle intenzioni del Legislatore, la norma nasce per evitare alle aziende l'arduo compito di quantificare analiticamente il valore fiscale di ogni singolo optional inserito nel canone di noleggio, la soluzione proposta rischia tuttavia di rivelarsi un corto circuito. Non esistendo, infatti, un elenco ufficiale ministeriale o ACI che dettagli la dotazione di serie, l'azienda si trova costretta ad un complesso confronto incrociato tra la scheda d'ordine del veicolo e la versione base presa a modello dall'ACI. La forfettizzazione del 5%, applicata in questi termini, rischia così di vanificare ogni tentativo di semplificazione a danno di una maggiorazione pressoché automatica per qualsiasi accessorio fuori serie.

Per quanto concerne infine la portata della misura, la maggiorazione del 5% per gli optional si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche al parco auto facente parte del regime transitorio. Viene così salvaguardata la condotta pregressa dei datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, pur rendendo la scure del 5% sugli accessori una regola trasversale per l'intera flotta aziendale a partire dal 2026.

Il regime transitorio

Ogni riforma fiscale di ampio respiro porta naturalmente con sé la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti. Il comma 3 interviene pertanto sulla disciplina transitoria, modificando quanto già stabilito dalla Legge di Bilancio, per tracciare una linea di continuità temporale a tutela dei contratti e degli ordini già perfezionati. In concreto, per tutti i veicoli assegnati in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro la fine del 2024 ma consegnati al lavoratore nel corso del 2025, continuerà ad applicarsi il previgente regime di tassazione progressiva parametrato sulle emissioni di anidride carbonica.

Questa salvaguardia presenta tuttavia due snodi fondamentali. In primo luogo, la durata del regime di favore non è illimitata in quanto la vecchia disciplina trova applicazione esclusivamente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione della vettura, momento oltre il quale scatterà la suindicata maggiorazione del 50% sull'imponibile. In secondo luogo, la continuità del regime transitorio è legata al veicolo e non al singolo contratto di lavoro; di conseguenza, qualora l'autovettura rientrante nel periodo di salvaguardia venga riassegnata a un altro dipendente, la tassazione continuerà a seguire le vecchie regole basate sulle emissioni di CO₂. A titolo esemplificativo, si pensi al caso di un'auto a gasolio assegnata a un dipendente nel 2024 con la vecchia tassazione a scaglioni CO₂: se nel 2026 il lavoratore si dimette e la medesima vettura viene riaffidata a un nuovo assunto, quest'ultimo non subirà la nuova aliquota ordinaria al 50%, ma erediterà il regime originario della vettura per tutta la durata residua del quinquennio dall'immatricolazione.

Decorrenze

La riforma esplica appieno i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta 2026, estendendosi anche alle assegnazioni effettuate nel 2025 per vetture non ordinate entro il 31 dicembre 2024. Per tutti i veicoli che rientreranno nella nuova disciplina, la determinazione dell'imponibile in busta paga avverrà esclusivamente tramite l'applicazione delle nuove percentuali sulla percorrenza convenzionale ACI di 15.000 km e non vi sarà quindi alcun margine per criteri di calcolo analitico basati sull'effettivo utilizzo del mezzo. In termini semplici, ai fini fiscali non ha alcuna rilevanza né quanto l'azienda paghi di canone mensile di noleggio per quella vettura, né quanti chilometri reali il dipendente percorra per lavoro rispetto a quelli effettuati nel tempo libero. Il Fisco applica una presunzione legale automatica e indistinta, al netto delle sole somme eventualmente trattenute al lavoratore, chiudendo così un passaggio normativo che costringerà le aziende a rivedere i piani di assegnazione delle proprie flotte, spingendo con decisione verso l'elettrico e imponendo un monitoraggio sui cicli di vita dei veicoli aziendali.

Intervento a cura di Giuseppe Rucco



RINNOVATO IL CCNL DEL COMPARTO INDUSTRIALE DEL LEGNO ED ARREDAMENTO

Il 3 settembre 2026, Federlegno Arredo, Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-CGIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del comparto industria dei settori Legno, mobile, sughero e Boschivi.

La decorrenza del CCNL è dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

La prima novità riguarda un automatismo di passaggio di livello tra quello più basso, AE1, e quello successivo, AE2. Questo automatismo spetta dal 1° gennaio 2028 per i lavoratori con anzianità di almeno 24 mesi. Fino a tale data, non c'è automatismo di passaggio di livello. Ciò non toglie che il lavoratore che possiede la professionalità prevista per il diritto al livello AE2, il passaggio deve comunque avvenire. A tal fine, si ricorda che spetta il livello AE2 al lavoratore operaio che "svolge mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali".

Il CCNL del 3 settembre 2026 prevede anche un innalzamento delle percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario e notturno. L' esempio riguarda la categoria operai:

Tipologia	CCNL precedente	CCNL attuale
Straordinario diurno	28%	30%
Straordinario festivo	40%	50%
Lavoro notturno	30%	35%
Lavoro straordinario notturno	50%	50%
Lavoro straordinario notturno estivo	60%	70%

Scatti di anzianità: vengono ritoccati gli importi dovuti, ma dal sesto biennio di servizio, il valore degli scatti verranno aggiornati con i nuovi valori.

Il CCNL prevede un impulso alla previdenza complementare, in quanto il contributo al Fondo Arco a carico dell'azienda passa dal 2,30% al 2,40% a partire dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% con decorrenza 1° gennaio 2028. Resta invariato il contributo a carico del lavoratore.

I nuovi minimi contrattuali, già dal mese di settembre 2026 le aziende dovranno riconoscere ai loro dipendenti i nuovi valori indicati nella tabella sottoindicata:

Livelli	Al 31/08/2026	Al 01/09/2026	Dal 01/01/2027
12 (AD3)	3.104,34	3.253,22	3.314,34
11 (AD2)	3.020,46	3.165,80	3.225,46
10 (AD1)	2.898,82	3.037,07	3.093,82
9 (AC5)	2.778,20	2.909,36	2.909,36
8(AC4)	2.597,38	2.717,90	2.767,38
7 (AC3-AC2-AS4)	2.416,40	2.526,29	2.571,40
6 (AS3)	2.326,52	2.431,09	2.474,02
5 (AC1-AS2)	2.234,14	2.333,39	2.374,14
4 (AE4-AS1)	2.162,04	2.257,04	2.296,04
3 (AE3)	2.071,80	2.161,48	2.198,30
2 (AE2)	1.980,99	2.065,36	2.100,01
1 (AE1)	1.753,18	1.824,08	1.853,18

I totali della tabella comprendono la paga base, contingenza e EDR.

Resta sempre in vigore la **clausola IPCA** (acronimo di Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato): per gli anni 2027 e 2028, a seguito della pubblicazione dell'IPCA da parte dell'Istat, le parti definiranno gli adeguamenti dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, secondo l'andamento del tasso di inflazione registrato. In questa prospettiva, ai 134 euro (aumento medio previsto al livello AS1) già definiti dall'ipotesi di accordo sui minimi si sommerebbero ulteriori quote di recupero inflattivo: questo perché l'inflazione attesa produrrebbe un aumento maggiore di quello già previsto dall'accordo.

Una tantum: a tutti i lavoratori in forza al mese di dicembre 2026 verrà riconosciuta una somma una tantum di 100,00 euro, a copertura della vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 31 agosto 2026. Per gli assunti dal 1° gennaio 2026, la quota una tantum verrà proporzionalizzata ai mesi lavorati fino ad agosto 2026.

Possibilità di stipula di contratti a tempo determinato: la somma dei contratti a termine diretti e di quelli a termine in somministrazione, non potrà eccedere il 35% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Se l'azienda ha solo contratti a termine diretti, la percentuale scende al 30%. Stessa percentuale se l'azienda avesse solo contratti a termine in somministrazione. Inoltre, il nuovo CCNL prevede anche casi in cui l'azienda può superare i 12 mesi di contratto a termine (es. in caso di ordini e commesse che hanno una specifica data di consegna, per la partecipazione a fiere e missioni commerciali di durata determinata, per l'avvio di nuove attività produttive e per la realizzazione o il lancio di nuovi prodotti, per interventi di manutenzione straordinaria o per l'assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni). Resta ovviamente il termine massimo di 24 mesi per la durata di tutti i contratti a tempo determinato.

NASPI, REINTEGRAZIONE E INDENNITÀ SOSTITUTIVA: L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE (SENT. N. 24981/2026)

Una recente sentenza, la n. 24981 del 3 settembre 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, torna a fare chiarezza su un tema complesso e frequente: l'intersezione tra la tutela previdenziale della NASpl, l'annullamento del licenziamento e la successiva scelta del lavoratore di rinunciare al posto di lavoro in cambio dell'indennità sostitutiva.

Il caso

Due lavoratori venivano licenziati nell'ambito di una procedura collettiva. A seguito dell'impugnazione del licenziamento, il Tribunale di Milano annullava il recesso e ordinava la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori. Nel periodo compreso tra l'estromissione e la pronuncia giudiziale, i due lavoratori avevano regolarmente percepito la NASpl ma l'INPS, a seguito della sentenza di primo grado, ne aveva successivamente preteso la restituzione integrale, sospendendo altresì l'erogazione dei sussidi, stante il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro che, a parere dell'Istituto previdenziale, aveva fatto venire meno il requisito fondamentale dello stato di disoccupazione.

La Corte d'Appello confermava l'impostazione dell'INPS, ritenendo che il ripristino giuridico del legame lavorativo obbligasse i lavoratori a restituire l'assegno dal momento del loro licenziamento sino all'eventuale esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva.

Il ribaltamento della Cassazione

La Suprema Corte però, con la sentenza n. 24981/2026, ribalta questa prospettiva, allineandosi a quanto già espresso dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025) e superando definitivamente gli orientamenti più risalenti che ancoravano la NASpl al solo piano formale.

Ecco il principio cardine ribadito chiaramente dagli Ermellini, nel solco di quanto già affermato dalle Sezioni Unite: il diritto all'indennità di disoccupazione viene meno solo nel momento in cui si verifica il ripristino effettivo del rapporto di lavoro - cioè alla concreta ripresa delle prestazioni operative e della relativa retribuzione - e non con il semplice annullamento formale del licenziamento. Ciò che conta quindi è la realtà sostanziale: il lavoratore privo di retribuzione e ingiustamente estromesso dall'azienda ha diritto alla NASpl e l'INPS non può pretendere la restituzione per il periodo intercorrente tra la cessazione di fatto del rapporto di lavoro e la pronuncia giudiziale.

E se il lavoratore esercita il diritto d'opzione ex art. 18, comma 3, St. Lav.?

La sentenza affronta poi un secondo e decisivo passaggio: cosa accade alla NASpl se il lavoratore, ottenuto l'ordine di reintegra, decide di non tornare in azienda e di esercitare il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva (pari a 15 mensilità, ex art. 18, comma 3, St. Lav.)?

Sul punto, la Cassazione richiama la natura negoziale e potestativa dell'atto di opzione: si tratta di una scelta volontaria e irreversibile del lavoratore che produce l'effetto di risolvere definitivamente il rapporto di lavoro. Le motivazioni personali che spingono il dipendente a preferire il compenso economico al rientro nel posto di lavoro non hanno rilevanza giuridica.

Di conseguenza, la disoccupazione involontaria del lavoratore cessa dal momento in egli ha esercitato quel diritto e ha manifestato quella volontà. Dal quel momento in poi, perciò, il lavoratore non può più fruire della NASpl perché viene a mancare il requisito essenziale stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. 22/2015 (la perdita involontaria dell'occupazione) poiché, come precisa la Suprema Corte, "è l'espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione".

La Corte sente altresì il dovere di precisare come alla fattispecie dell'opzione non sia applicabile analogicamente la deroga prevista per le risoluzioni consensuali in sede conciliativa (art. 3, co. 2, D.Lgs. 22/2015), che è norma eccezionale.

La sintesi finale

La Cassazione, con la sentenza n. 24981/2026 s'inserisce coerentemente nel quadro tracciato dalle Sezioni Unite del 2025, stabilendo una scansione temporale netta: nella fase del licenziamento e della sua impugnazione, la NASpl è pienamente dovuta e non può essere recuperata dall'INPS fino alla ripresa effettiva dell'attività lavorativa e della retribuzione; dal momento della rinuncia volontaria del lavoratore a tornare al lavoro, la NASpl cessa invece di spettargli.

Cosa cambia per le parti coinvolte?

E' bene che il lavoratore che ottiene la reintegra ma intende optare per l'indennità sostitutiva valuti attentamente la propria scelta: se è vero, difatti, che spesso l'indennità è economicamente vantaggiosa, è altrettanto vero che essa comporta l'interruzione definitiva del diritto a percepire la NASpl per il periodo successivo all'opzione.

L'INPS, dal canto suo, non potrà richiedere la restituzione delle somme percepite dal lavoratore nel periodo di sua concreta inattività lavorativa in considerazione del fatto che un licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, potendo però revocare il sussidio a partire dalla data di esercizio dell'opzione sostitutiva.

Intervento a cura dell' Avv. Emanuele Cuscela





LAVORATORI SOMMINISTRATI, ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Mutano le regole di incentivazione all'adesione al fondo Fon.Te

Novità anche nel settore della somministrazione lavoro, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge 199/2025, in materia di previdenza complementare. Per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 mutano le regole di incentivazione all'adesione al fondo Fon.te.

Coloro i quali aderiscono esplicitamente al Fondo Fon.Te, anche successivamente al sessantesimo giorno dalla data di assunzione, la bilateralità di settore finanzia le posizioni individuali di lavoratrici e lavoratori, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, nella misura del 3%, in aggiunta al Tfr che, a scelta del lavoratore, può essere interamente devoluto o al 50 per cento.

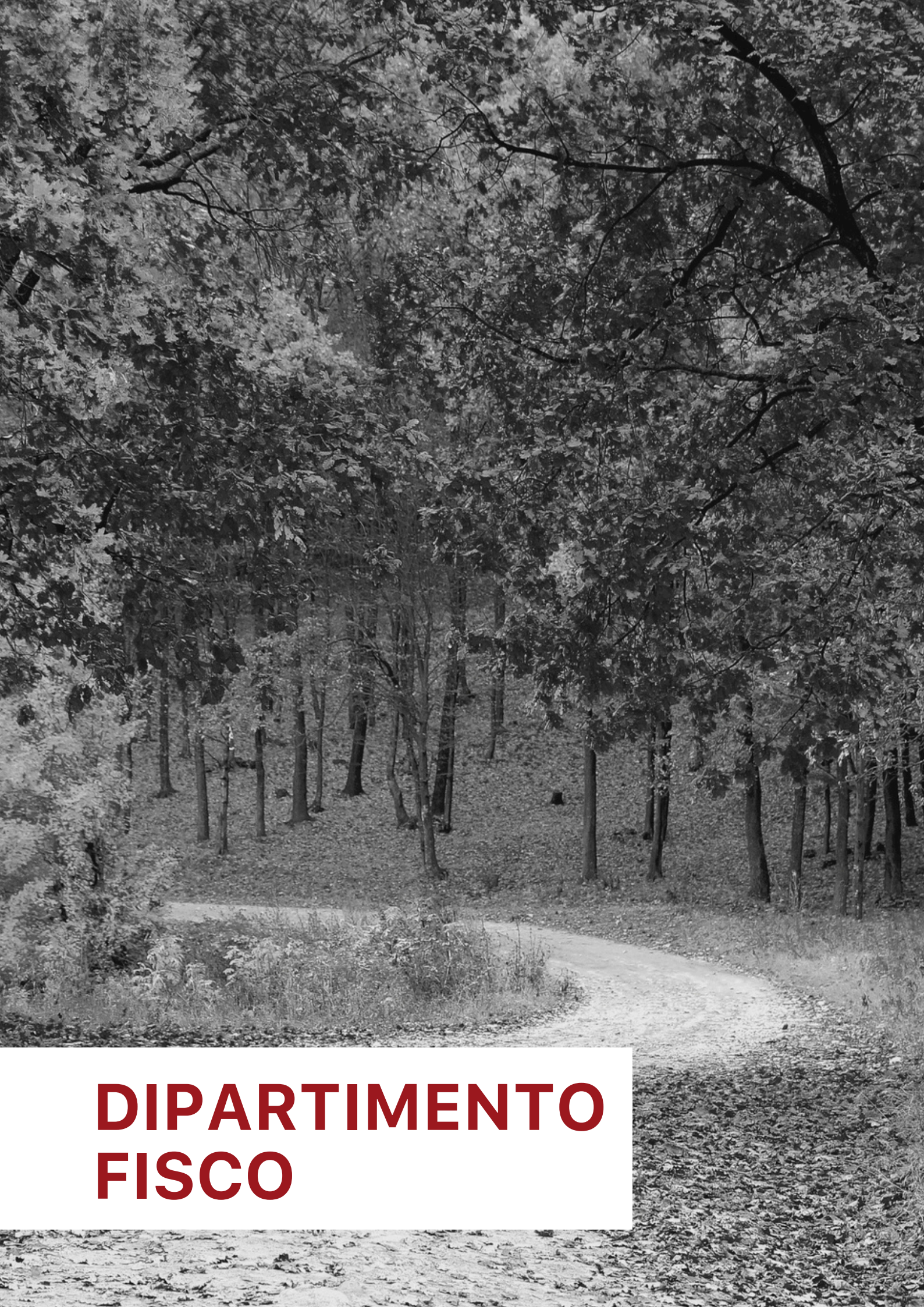
L'accordo sottoscritto in data 30 giugno 2026 prevede, con decorrenza 1° luglio 2026, un'integrazione del paragrafo Fon.Te, articolo 10 del Ccnl. In particolare, prevede:

1. Per i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare entro il 30 giugno 2026 continueranno ad applicarsi le condizioni in vigore al momento della loro adesione alla previdenza complementare, sia essa tacita o esplicita, di cui al precedente paragrafo FONTE.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 252/2005, così come modificato dalla legge 199/2025, ed in conformità alla regolamentazione prevista dal Fondo Fon.Te, le nuove adesioni alla previdenza complementare del settore a decorrere dal 1° luglio 2026 saranno articolate:
 - per i lavoratori che aderiscono esplicitamente al Fondo Fon.Te, anche successivamente al sessantesimo giorno dalla data di assunzione, la bilateralità di settore interviene a finanziare interamente le posizioni individuali dei lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nella misura del 3%, in aggiunta al Tfr, così suddivisa:
 - la contribuzione base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento);
 - la contribuzione del datore di lavoro (1,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento; 1,05% in caso di lavoratori in apprendistato) escluso il contributo versato a titolo Tfr;
 - una contribuzione integrativa a carico della bilateralità pari allo 0,90% (1,4% in caso di lavoratori in apprendistato). Per tale platea di lavoratori la quota associativa annua, stabilita da Fon.Te, è a carico della bilateralità di settore.
 - per i lavoratori che non aderiscono esplicitamente e volontariamente al fondo Fon.Te, si applicano le disposizioni di legge ed il Regolamento Fon.Te. In caso di adesione (implicita) al fondo Fon.Te, quando dovuta si applica la contribuzione al fondo Fon.Te prevista per i lavoratori del settore terziario.

Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in disponibilità, di cui agli articoli 32, 25 e seguenti del Ccnl, si conferma che la contribuzione, determinata sulla base delle modalità di adesione, verrà calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del Tfr, percepita in occasione dell'ultima missione di lavoro.

Per i fruitori del Diritto Mirato che abbiano già aderito alla previdenza complementare Fon.Te in costanza di missione, la bilateralità riconosce, su richiesta dell'interessato, un contributo a tantum pari a 400 euro al Fondo Fon.Te.

L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro e dalla bilateralità nelle condizioni previste dalla presente intesa solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori somministrati iscritti al Fondo Fonte e finché permane l'iscrizione allo stesso e nonché il rapporto di lavoro in somministrazione.



**DIPARTIMENTO
FISCO**



ADEMPIMENTO COLLABORATIVO, LA NUOVA STAGIONE DELLA FIDUCIA

La circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 fa il punto sul regime riformato: soglie in discesa, certificazione del Tax Control Framework e una premialità che cambia il rapporto tra imprese e Amministrazione finanziaria

C'è un'immagine che chiunque abbia frequentato la materia tributaria conosce bene: il fisco che arriva dopo. Dopo il bilancio, dopo la dichiarazione, dopo le scelte, quando ormai i giochi sono fatti e resta soltanto da difendersi. Per decenni la storia del rapporto tra imprese e Amministrazione finanziaria è stata scritta così, al passato remoto. La circolare n. 6/E, diffusa dall'Agenzia delle entrate il 6 agosto 2026, racconta invece una storia diversa, coniugata al futuro: il confronto avviene prima, il rischio si dichiara prima, la certezza si costruisce prima. È la logica dell'adempimento collaborativo, che con la riforma fiscale ha smesso di essere un club esclusivo per pochissimi grandi gruppi ed è destinata a diventare, nel giro di un biennio, una scelta strategica alla portata di una platea molto ampia di imprese.

Trasparenza in cambio di certezza

Il regime, introdotto in Italia dal decreto legislativo n. 128 del 2015 sulla scia delle raccomandazioni OCSE in materia di cooperative compliance, si regge su uno scambio semplice da enunciare ed esigente da praticare: l'impresa offre piena trasparenza sui propri fatti aziendali, attraverso un'interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia e l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (il Tax Control Framework); l'Amministrazione, in cambio, assicura certezza, con risposte rapide e un controllo anticipato rispetto al tradizionale intervento successivo. La legge delega n. 111 del 2023 e i decreti attuativi (il d.lgs. n. 221 del 2023 e il correttivo n. 108 del 2024) hanno rilanciato l'istituto su tre direttrici: ampliamento della platea, standardizzazione e certificazione del TCF, potenziamento degli effetti premiali. La circolare n. 6/E ne offre oggi l'inquadramento sistematico e, nella corposa parte speciale costruita per domande e risposte, un vero manuale operativo nato dal confronto con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali.

Le soglie scendono: il 2028 è dietro l'angolo

Il dato più eloquente della riforma è il cronoprogramma dimensionale. La soglia di accesso, fissata a 750 milioni di euro di volume d'affari o ricavi dal 2024, è scesa a 500 milioni dal 2026 e scenderà a 100 milioni a decorrere dal 2028. A questa discesa si affianca l'ingresso «per trascinamento»: possono aderire anche le società prive dei requisiti dimensionali che appartengono a un gruppo, inteso in senso civilistico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in cui almeno un soggetto possiede i requisiti, a condizione che il gruppo adotti un sistema di controllo del rischio fiscale integrato e gestito in modo unitario. Vi si aggiunge il canale dell'interpello sui nuovi investimenti, che apre le porte del regime a chi dà esecuzione alla risposta, a prescindere dalle dimensioni. Tradotto: dal 2028 l'adempimento collaborativo sarà un'opzione concreta per tutte le realtà che gravitano attorno a un grande contribuente, e la scelta se e come attrezzarsi va istruita adesso.

Il TCF certificato: una nuova funzione per le professioni

Il cuore tecnico della riforma è il passaggio da un modello di controllo del rischio fiscale «aperto», rimesso alle scelte organizzative dell'impresa, a un modello standardizzato e certificato. La certificazione del sistema, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è affidata a professionisti indipendenti iscritti in un apposito elenco tenuto dai Consigli nazionali: avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili, con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza fissati dal d.m. n. 212 del 2024. La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza, con verifiche di efficacia operativa dei controlli che devono coprire l'intero arco temporale di riferimento. Le Linee Guida approvate dall'Agenzia a gennaio 2025, e da ultimo aggiornate a luglio 2026, mettono a disposizione degli operatori il distillato di dieci anni di esperienza applicativa. Per la nostra categoria si tratta di un terreno professionale nuovo e qualificato, che salda competenze fiscali, contabili e di organizzazione aziendale.

La premialità: sanzioni, penale, termini di accertamento

Il potenziamento degli effetti premiali è ciò che rende l'investimento organizzativo economicamente razionale. Per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente prima della dichiarazione, tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio, opera la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative e l'esclusione della rilevanza penale del fatto ai fini della dichiarazione infedele, fuori naturalmente dai casi di condotte simulatorie o fraudolente. Per le condotte riconducibili a rischi non significativi correttamente mappati, le sanzioni sono ridotte alla metà del minimo. I contribuenti con TCF certificato beneficiano inoltre della riduzione di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento, che diventano tre con la certificazione tributaria cosiddetta «visto pesante». La circolare chiarisce poi che, entro centoventi giorni dall'ammissione, è possibile portare in interlocuzione anche fattispecie relative ad annualità precedenti all'ingresso, con la medesima protezione sanzionatoria, e che il nuovo ravvedimento «guidato» consente di definire in contraddittorio, con certezza preventiva sugli importi, la regolarizzazione delle violazioni. Completa il quadro l'esonero dalle garanzie sui rimborsi, esteso ai crediti del gruppo IVA.

Un'Amministrazione dedicata e un regime anche per chi resta sotto soglia

Sul piano organizzativo, dal 1° aprile 2026 opera la nuova Direzione Specialistica Adempimento collaborativo, con sedi a Roma e Milano e un contingente rafforzato da 350 funzionari dedicati: un'interfaccia unica e qualificata che accentra dialogo preventivo, controlli, accordi preventivi e tutoraggio, e con cui la stessa Guardia di finanza si coordina preliminarmente sulla base del protocollo d'intesa siglato a gennaio 2025. Merita infine attenzione, soprattutto per la clientela di medie dimensioni, il regime opzionale dell'articolo 7-bis: anche chi non raggiunge le soglie può dotarsi di un sistema di controllo del rischio fiscale, comunicarlo all'Agenzia e ottenere, per i rischi rappresentati con interpello preventivo, la non applicazione delle sanzioni amministrative e penali. È il segnale più chiaro della direzione di marcia: la tax governance non è più un adempimento da grandissimi gruppi, ma un modo di stare sul mercato.

Che cosa fare, adesso

La finestra tra oggi e il 2028 è il tempo giusto per le valutazioni strategiche: verificare i requisiti dimensionali e di gruppo, mappare processi e rischi, impostare o adeguare il Tax Control Framework secondo le Linee Guida, pianificare la certificazione. Chi arriverà preparato all'appuntamento della soglia dei 100 milioni non comprerà soltanto uno scudo sanzionatorio: acquisirà un rapporto con l'Amministrazione finanziaria fondato sulla fiducia giustificata, un fattore ormai apprezzato anche da investitori, finanziatori e clienti. La compliance fiscale, insegna la circolare n. 6/E, ha smesso di essere una voce di costo. È diventata un elemento del valore d'impresa.

Intervento a cura di Massimo Gabriele



LE NOVITÀ APPLICABILI AL CPB DOPO IL DECRETO OMNIBUS

Nell'ambito del Decreto correttivo della Riforma fiscale (c.d. "Decreto Omnibus"), con riferimento al concordato preventivo sono contenute le seguenti novità:

- non determina l'esclusione dal CPB l'ingresso di nuovi soci o associati se questi ultimi, nell'anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente / assimilati o redditi d'impresa / lavoro autonomo non superiori a € 35.000,00;
- possibilità di abbinare al rinnovo del CPB 2026-2027 il regime di ravvedimento speciale (sanatoria) per le annualità 2020-2023.

Requisiti per accedere al CPB

L'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 13/2024 prevede che possano accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo "che applicano gli indici sintetici di affidabilità" (ossia per i quali non sussiste una causa di esclusione ISA nell'anno che precede il biennio concordato). Il successivo comma 2 richiede quale ulteriore requisito, l'assenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 2-bis del citato art. 10, D. Lgs. n. 13/2024 con il quale viene specificato che l'adesione al concordato in assenza dei predetti requisiti è priva di effetti.

Come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b-quater), D. Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB le società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati. È prevista una deroga in caso di subentro di 2 o più eredi a seguito del decesso del socio / associato.

Il Decreto in esame, modificando la citata lett. b-quater), introduce un'ulteriore deroga in base alla quale l'ingresso di nuovi soci / associati non costituisce causa di esclusione se questi ultimi, nell'anno precedente:

- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex artt. 49 e 50, TUIR; ovvero
- hanno conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000,00.

La nuova disposizione è applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB.

Sanatoria 2020-2023 e rinnovo CPB 2026-2027

Il Decreto in esame riconosce ai soggetti che hanno applicato gli ISA, soltanto in caso di rinnovo del concordato, l'accoppiata CPB 2026-2027 e sanatoria annualità 2020-2023. Non possono invece accedere alla sanatoria i soggetti che aderiscono al CPB 2026-2027 non avendo aderito in precedenza al CPB 2024-2025.

Intervento a cura di Matteo Galeri



RIDEFINITO L'ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto di recepimento della specifica Direttiva UE in materia di antiriciclaggio con il quale sono stati (ri)definiti i soggetti / requisiti per la consultazione delle informazioni del Registro dei titolari effettivi presso la CCIAA.

In particolare, l'accesso è riconosciuto:

- alle Autorità competenti;
- ai soggetti obbligati, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela.

In conformità con l'orientamento della Corte di Giustizia UE, l'accesso da parte del "pubblico" è stato sostituito con l'accesso da parte dei "soggetti aventi un legittimo interesse", tra i quali, giornalisti e pubblicisti / ETS / professori e ricercatori universitari, nonché i soggetti che dimostrano, caso per caso, un "legittimo interesse" all'accesso.

Accesso da parte delle autorità competenti

Il nuovo art. 21-bis prevede che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (contenute nella Sezione Autonoma / Speciale del Registro Imprese), è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero (senza comunicazione al soggetto interessato) a favore delle seguenti Autorità:

- MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF;
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- Europol e Eurojust, qualora forniscano sostegno operativo alle suddette Autorità;
- Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane / GdF per finalità di contrasto dell'evasione / frodi fiscali;
- Comitato di sicurezza finanziaria;
- Autorità antiriciclaggio europea (AMLA);
- Procura Europea (EPPO);
- Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Intervento a cura di Matteo Galeri



APPALTO O SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA? QUANDO IL RISCHIO FISCALE PUÒ TRASFORMARSI IN RESPONSABILITÀ PENALE

L'esternalizzazione di attività ad alta intensità di manodopera rappresenta una scelta organizzativa sempre più diffusa. Logistica, facchinaggio, pulizie, manutenzioni e confezionamento vengono frequentemente affidati a imprese esterne per esigenze di efficienza, flessibilità e specializzazione.

Si tratta di un modello perfettamente legittimo, purché il contratto di appalto sia reale e trovi piena corrispondenza nelle modalità con cui il rapporto viene concretamente eseguito.

Su questo aspetto richiama l'attenzione la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 9 luglio 2026, n. 25588, che offre importanti spunti di riflessione non solo sul piano penal-tributario, ma anche sotto il profilo della governance del rischio fiscale.

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda trae origine dalla contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

Secondo l'impostazione accusatoria, alcune fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi documentavano, in realtà, una somministrazione irregolare di manodopera, pur se i lavoratori svolgevano effettivamente la propria attività, ma erano formalmente dipendenti di imprese prive di una reale autonomia organizzativa, mentre il potere direttivo e organizzativo risultava esercitato direttamente dalla società committente.

La difesa sosteneva che le prestazioni erano state realmente eseguite, i costi effettivamente sostenuti e che, al più, la vicenda avrebbe potuto ricondursi alla disciplina dell'abuso del diritto prevista dall'art. 10-bis della legge n. 212/2000.

Il principio affermato dalla Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione, nel respingere tale impostazione, ribadisce un principio di particolare rilievo, ovvero che un'operazione può essere considerata inesistente non solo quando manca sul piano materiale, ma anche quando la rappresentazione giuridica contenuta nella fattura non corrisponde al rapporto realmente intercorso tra le parti.

In altre parole, se il contratto di appalto costituisce soltanto lo schermo formale di una somministrazione irregolare di manodopera, le fatture possono essere qualificate come riferite a operazioni giuridicamente inesistenti.

La conseguenza è rilevante perché l'utilizzo in dichiarazione di fatture che documentano un'operazione giuridicamente diversa da quella realmente posta in essere, in presenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, può integrare il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

Inoltre, la Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza civile secondo cui il contratto di somministrazione irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità e non consente, in presenza dei relativi presupposti, il riconoscimento degli effetti fiscali propri dell'appalto, anche ai fini della detrazione dell'IVA e, nei casi richiamati dalla Corte, della deduzione dei relativi costi.

Perché non si tratta di abuso del diritto

Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda il rapporto tra abuso del diritto e frode fiscale.

L'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente disciplina l'abuso del diritto e prevede, tra l'altro, che le operazioni abusive non siano soggette a sanzioni penali. La Cassazione ricorda, tuttavia, che tale disciplina ha carattere residuale. Infatti, quando l'operazione presenta elementi di simulazione o utilizza una rappresentazione negoziale non corrispondente alla realtà, non ci si trova più nell'ambito dell'abuso del diritto, bensì in presenza di una condotta che può assumere rilievo anche sotto il profilo penale.

L'effettiva prestazione lavorativa e il concreto sostenimento dei costi, da soli, non sono, quindi, sufficienti ad escludere la configurabilità del reato.

Le ricadute operative per le imprese

La sentenza offre un'indicazione di grande valore operativo.

Troppo spesso la verifica tecnica effettuata dall'impresa si concentra esclusivamente sulla correttezza formale del contratto di appalto, trascurando la concreta organizzazione del rapporto.

È, invece, proprio la sostanza dell'operazione a diventare decisiva.

In tal caso, in primis occorre verificare se l'appaltatore disponga di una reale organizzazione imprenditoriale, se assuma il rischio economico dell'attività, se organizzi autonomamente il personale e se eserciti effettivamente il potere direttivo nei confronti dei lavoratori.

Quando tali elementi rimangono soltanto sulla carta e, nella pratica, è il committente a dirigere l'attività lavorativa, il rischio di contestazioni aumenta sensibilmente.

Pertanto, la verifica preventiva di questi aspetti non costituisce un mero adempimento documentale, ma rappresenta uno strumento essenziale di gestione del rischio.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la pronuncia della Suprema Corte conferma un principio di particolare rilievo nell'attività di controllo, ovvero che la forma contrattuale, da sola, non è sufficiente a garantire la correttezza fiscale dell'operazione.

Il dato che emerge dalla sentenza, quindi, è la necessità di verificare la sostanza del rapporto giuridico, cioè ciò che accade concretamente nell'organizzazione aziendale, rispetto a quanto formalmente riportato nei contratti e nelle fatture.

Per questo motivo, la gestione degli appalti non può essere considerata un tema esclusivamente contrattuale o giuslavoristico. Essa costituisce un vero presidio di governance del rischio, tra l'altro, fiscale e, nelle ipotesi in cui ricorrano gli ulteriori presupposti della fattispecie penale, anche del rischio penale.

La prevenzione, ancora una volta, rappresenta la migliore forma di tutela. Infatti, dotarsi di strumenti utili a verificare preventivamente la genuinità dell'appalto, documentarne l'effettiva autonomia e assicurare la piena coerenza tra forma e sostanza nel corso di tutta la durata del contratto, significa minimizzare il rischio di future contestazioni.

In conclusione, nei contratti di Appalto o somministrazione di manodopera non è sufficiente che un'operazione sia economicamente reale, ma è necessario che la sua rappresentazione giuridica e fiscale sia coerente con la realtà del rapporto.

Intervento a cura di Antonio Veneruso





**DIPARTIMENTO
LEGAL**



EFFETTI DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI QUOTE E SUCCESSIVA SENTENZA DI MERITO

1. LA VICENDA PROCESSUALE

Nel corso di un giudizio di opposizione ad una delibera di esclusione di socio di s.a.s., società poi trasformata in s.r.l., il socio opponente escluso, titolare del 50% del capitale sociale, oltre a contestare la validità ed efficacia della delibera di esclusione, chiedeva che gli venisse riconosciuta la titolarità del 50% del capitale sociale della società, così come trasformata, richiedendo in corso di causa l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario della quota di partecipazione di cui rivendicava la titolarità. In sede cautelare il Tribunale adito, riconosciuta la sussistenza dei presupposti, concedeva la misura del sequestro nominando un custode giudiziale. La pronuncia veniva iscritta nel registro Imprese presso la competente Camera di Commercio.

Il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento delle domande formulate dal socio escluso, al quale veniva riconosciuta la titolarità del 50% del capitale sociale.

All'esito del giudizio, il custode giudiziale formulava un'istanza al Giudice, affinché determinasse se fosse venuta meno la misura cautelare e, conseguentemente, anche la funzione di custode della partecipazione.

Il Tribunale riteneva di dover decidere sentite le parti in causa. Le parti soccombenti insistevano per la protratta efficacia del sequestro e ciò sul presupposto delle conseguenze connesse al venir meno della misura cautelare che, formalmente li avrebbe reimmessi nella titolarità piena delle quote, ma con il rischio, all'esito dei diversi gradi del giudizio, di dover restituire le quote e veder vanificati eventuali atti sia dispositivi sia deliberativi che fossero stati adottati da chi un domani non avesse rivestito con efficacia ex tunc la qualifica di socio. Veniva invocata la inapplicabilità dell'art. 669 nonies, 3° comma c.p.c., a mente del quale il sequestro perde efficacia nel caso in cui la sentenza dichiara inesistente il diritto a cautela del quale il sequestro sia stato concesso.

La parte vincitrice, viceversa, affermava la tesi opposta della perdita di efficacia del sequestro e ciò a prescindere dal disposto del citato 3° comma dell'art. 669 nonies c.p.c. e ciò sulla scorta di quanto afferma la Cassazione per la quale *"quale il titolo che ha costituito il vincolo giuridico sul bene perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso, sia, stante l'identità di ratio, nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetta la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità ontologica il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo o ricognitivo di esplicitare la sua pratica efficacia. Ne consegue che se il titolare di tale diritto, ancorchè la persona fisica sia la stessa che è stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detto provvedimento, questo titolo è diverso da quello - peraltro caducato dal medesimo provvedimento per esserne venuta meno la funzione e lo scopo (Cass. 13292/1999) - che gli ha conferito l'incarico di custode e quindi non costituisce un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva."* (Cass. 4 giugno 2008, n. 14765).

La ratio è evidente, fermo restando che l'efficacia della misura cautelare per disposizione normativa permane sino a quando non venga emessa una pronuncia di merito.

Il Tribunale di Perugia adito, con ordinanza del 24 luglio 2026 ha fatto propria questa seconda tesi affermando che *"che appare certamente preferibile l'opinione -peraltro maggioritaria- secondo cui l'emissione della sentenza di merito determina l'automatico assorbimento dello strumento cautelare adottato, e ciò sia nel caso in cui il procedimento di merito si concluda per l'affermazione dell'insussistenza del diritto cui il provvedimento cautelare era funzionale, sia nel caso in cui venga affermata la sussistenza del diritto che lo stesso voleva tutelare (motivo per il quale non è stata adottata nella sentenza alcuna determinazione al riguardo: così, Cass. n°14765/2008; cfr. Sez. Un. n°12103/2012), occupandosi espressamente l'art 669 novies c.p.c. della perdita di efficacia per così dire "negativa", riferita all'accertata inesistenza del diritto ovvero a fenomeni di estinzione ovvero di tardiva instaurazione del giudizio ovvero di mancata prestazione della cauzione-, non già a fenomeni "in positivo" di accertamento del diritto, che determinano, più che l'inefficacia, l'avvenuto "assorbimento" del sequestro per il riconoscimento del diritto -**apparendo oltremodo paradossale che il soggetto riconosciuto titolare della situazione controversa si trovi in una sorta di deminutio rispetto a colui il quale ha visto il disconoscimento delle proprie ragioni, non potendo esercitare se non tramite il terzo il diritto di cui è stato ritenuto titolare-, determinandosi in caso contrario una inammissibile "ultrattività" del sequestro nel caso di pendenza di giudizio di appello -non potendosi confondere il piano del riconoscimento del diritto con quello afferente l'esecutività o meno della sentenza che lo ha riconosciuto-, sede nella quale andranno eventualmente reiterate autonome domande"***.

2. LE CONSEGUENZE CONCRETE DELLA PRONUNCIA E I POSSIBILI RIMEDI

Se la pronuncia in sé appare giuridicamente corretta, non si possono sottacere però le conseguenze, concretamente paradossali cui conduce la pronuncia stessa.

Poiché la sentenza che accerta la titolarità in capo al richiedente ha natura meramente dichiarativa e non è passibile di essere posta in esecuzione secondo la corrente interpretazione dell'art. 282 c.p.c., che attribuisce efficacia esecutiva ai soli capi di sentenza aventi natura di condanna, le conseguenze appaiono penalizzanti per chi si veda riconosciuto il proprio diritto in assenza della possibilità di poterlo eseguire o, comunque di poterlo rendere opponibile a terzi.

L'aspetto sorprendente e inaccettabile è costituito dal fatto che, cessata l'efficacia del sequestro giudiziario di quote, in assenza di possibilità di agire in executivis o di poter iscrivere nel registro imprese la sentenza, ex artt. 2188 ss c.c. perché non passata in giudicato, è costituito dal fatto che il soggetto dichiarato non socio ma risultante tale dalle visure camerali, potrebbe disporre della propria quota, cedendola ad un terzo in buona fede con atto iscrivibile nel registro imprese ed opponibile ai terzi, tra cui colui che sia stato riconosciuto socio effettivo da una sentenza di primo grado.

Ovviamente si tralasciano in questa sede gli aspetti risarcitori, ma c'è da chiedersi se sussistano degli strumenti per evitare storture del genere.

Sono stati indicati i seguenti rimedi anche in via preventiva:

1. L'iscrizione presso il registro imprese della domanda di rivendica della titolarità delle quote. In proposito si veda il decreto n. 3419/2018 del 12 dicembre 2018 del Tribunale di Milano, In funzione di Giudice del Registro, per il quale: *il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio di completezza, ricostruibile alla luce dell'intera ratio del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione, così potendo darsi luogo ad una interpretazione (non analogica delle norme in materia di pubblicità immobiliare ma) estensiva della disciplina ex art.2470 cc, in particolare attribuendosi al termine "atto di trasferimento" contenuto nell'art.2470 cc un significato funzionale alla ratio di trasparenza nella circolazione delle quote di srl sottesa al sistema della pubblicità commerciale e, quindi, un significato che includa ogni vicenda di tali quote, a partire da quelle comunque comportanti acquisizione della disponibilità totale o parziale delle stesse quote in capo ad un soggetto (come nel caso di sentenze accertanti l'avvenuto trasferimento ovvero nel caso di atti costitutivi modificativi od estintivi di diritti di pegno od usufrutto, atti tutti che lo stesso Conservatore reputa nella sua memoria iscrivibili), fino a giungere alle vicende comunque suscettibili di comportare acquisizione della disponibilità totale o parziale delle medesime da parte di uno o più soggetti in quanto prodromiche a tale acquisizione, quali appunto le domande giudiziali relative alla titolarità di quote. In base a tale interpretazione estensiva deve quindi concludersi per l'iscrivibilità nel Registro delle Imprese di domande quali quella di rivendica di cui al ricorso ex art.2189 cc in esame. Conclusione questa che appare poi assorbente -nella presente sede di ricorso ex art.2189 cc rispetto ad ogni altra questione circa gli effetti di tale iscrivibilità, in particolare essendo qui irrilevante determinare se alla iscrizione della domanda giudiziale possano conseguire o effetti "prenotativi" analoghi a quelli previsti in materia di pubblicità immobiliare (e di pubblicità dei beni mobili registrati di cui all'art.2683 cc) o ovvero gli effetti di pubblicità tipici del Registro delle Imprese ex art.2193 cc (effetti questi, si osservi, comunque suscettibili di rilevanza ex art.2470 cc terzo comma, dato il richiamo ivi contenuto alla "buona fede" dell'acquirente), tale valutazione essendo invece da demandare alla sede contenziosa nel caso di effettivo conflitto tra l'iscrivente la domanda giudiziale e l'avente causa dal convenuto nel processo cui si riferisce l'iscrizione".*

Va comunque ricordato che tale orientamento si scontra con pronunce di carattere opposto, fondate sul principio di tassatività degli atti oggetto di iscrizione nel Registro Imprese (da ultimo Trib. Bologna 21 settembre 2023). La questione è stata ritenuta rilevante al punto da essere rimessa alla sezioni unite della Suprema Corte da parte della Presidente della Corte di cassazione con provvedimento del 10 luglio 2025. Si attende quindi un pronunciamento definitivo sul punto;

2. La proposizione di un provvedimento d'urgenza che ordini l'iscrizione della sentenza presso il Registro imprese. Tale rimedio, però, al di là della dimostrazione di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, sconta la problema del requisito della residualità dello strumento, laddove si dovesse ritenere che esista lo strumento tipico dell'art. 2191 c.c.;

In ogni caso secondo parte della dottrina la sentenza di primo grado potrebbe ritenersi passibile di esecuzione, essendosi affermato che: "al disposto del 3° comma dell'art. 669 novies c.p.c., essendosi affermato che "se il legislatore riconosce espressamente l'effetto demolitivo sulla misura cautelare della (provvisoria) sentenza di merito negativa, che, con un accertamento a cognizione piena di segno opposto rispetto a quello della cognizione cautelare sommaria, dichiara che non esiste il diritto cautelato verosimilmente prima ritenuto esistente, **a maggior ragione dovrebbe riconoscersi un'efficacia analoga alla sentenza di merito che, in sede di cognizione piena, conferma quanto accertato in sede di cognizione sommaria, dichiarando che esiste il diritto cautelato di cui si era solo verosimilmente ritenuta la sussistenza.**

Ed in forza di tale efficacia della sentenza, da prendere in considerazione a prescindere dalla sua esecutività, si potrebbe consentire al sequestrante di acquisire il potere di fatto sui beni oggetto del sequestro senza necessità di alcuna azione esecutiva, essendo stato riconosciuto – seppur solo in primo grado – legittimo titolare del diritto di proprietà (o del possesso) controverso sui beni stessi.

Aderendo a questa tesi, in forza della sola emanazione della sentenza di merito il custode dovrebbe consegnare i beni sequestrati all'attore vittorioso, che vedrebbe pertanto riconosciute le sue ragioni – seppur provvisoriamente, essendo esse sottoposte al vaglio degli eventuali successivi giudizi di impugnazione – precedentemente oggetto di protezione cautelare, quando ci si trovava in una situazione di maggiore incertezza giuridica sulla titolarità del diritto di proprietà (o del possesso) oggetto di controversia tra le parti." (così FRUS, Sequestro giudiziario e giudizio di merito - Sulla sorte del sequestro giudiziario dopo la sentenza favorevole al sequestrante, in Giur. It. 2018, 1632).

Intervento a cura dell' Avv. Daniele Giusto



CCERTIFICATO PENALE NEGATIVO E ART. 10 GDPR: L'AUDIENCIA NACIONAL ANNULLA LA SANZIONE AD AMAZON, MA IN ITALIA L'ORIENTAMENTO DEL GARANTE RESTA OPPOSTO.

Un dato che attesta l'assenza di condanne è un "dato relativo a condanne penali e reati"? Due approcci a confronto: la sentenza spagnola n. 359/2026 e la linea del Garante italiano.

L'8 luglio 2026 l'Audiencia Nacional spagnola, con la sentenza n. 359/2026, ha annullato la sanzione di 2 milioni di euro che l'AEPD (il Garante Privacy spagnolo) aveva inflitto nel 2022 ad Amazon Road Transport Spain per aver richiesto ai candidati del programma Amazon Flex, corrieri che consegnano con un veicolo proprio, un certificato negativo di precedenti penali. Secondo l'autorità il documento rientrava nell'art. 10 GDPR, sicché il consenso del candidato non poteva bastare a legittimare il trattamento; per Amazon, invece, un certificato che attesta l'assenza di condanne non contiene alcun dato relativo a condanne.

I giudici hanno dato ragione ad Amazon partendo dal testo dell'art. 10, che parla di dati "relativi a condanne penali e reati": in un procedimento sanzionatorio, dove l'interpretazione dev'essere restrittiva, la norma non può essere estesa fino a coprire le informazioni che attestano l'assenza di condanne. Il consenso, di conseguenza, è stato ritenuto valido quale base giuridica per il trattamento dei dati personali dei corrieri.

La sentenza non afferma però che il certificato negativo sia sempre lecito: uscito dall'art. 10, il trattamento deve superare il vaglio dei principi dell'art. 5 GDPR (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e proporzionalità), e nel caso concreto lo ha superato perché i corrieri accedono ai domicili e ai dati personali dei clienti e la verifica è stata ritenuta proporzionata a questa attività.

L'impostazione del Garante Privacy italiano è, sul punto, opposta.

Nell'ordinanza ingiunzione del 10 marzo 2022 nei confronti dell'ARTA Abruzzo (n. 82, doc. web n. 9761383), che riguardava la pubblicazione integrale e non anonimizzata di una delibera con riferimenti a un procedimento penale concluso con assoluzione, l'Autorità ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'esito favorevole avrebbe sottratto quei dati all'art. 10 del GDPR. Richiamando la Corte di giustizia (C-136/17, GC e a. c. CNIL, 24 settembre 2019), ha ricordato che le informazioni su un procedimento giudiziario restano dati relativi a reati a prescindere dall'accertamento della responsabilità, e ha sanzionato l'Agenzia con 8.000 euro per la violazione degli artt. 5, 6 e 10 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-octies del Codice.

Nella stessa motivazione, il Garante richiama i propri numerosi precedenti (fra cui il provv. 19 gennaio 2017 n. 10, la Relazione annuale 2018, il provv. 22 maggio 2018 n. 314 e il provv. 11 febbraio 2021 n. 47) per ribadire che le informazioni ricavate dal certificato del casellario o dalle dichiarazioni dei lavoratori sull'assenza di condanne sono comunque dati relativi a condanne e reati. Il principio che ne risulta è che le considerazioni svolte per casellario e carichi pendenti valgono anche per le autodichiarazioni di insussistenza di condanne o procedimenti in corso, considerate dati giudiziari **anche quando negative**.



Le conseguenze sono nette. Ai sensi dell'art. 2-octies del Codice Privacy, il trattamento di questi dati è ammesso solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, con garanzie appropriate. Un esempio di base normativa espressa è l'art. 2 del d.lgs. 39/2014, che impone il certificato penale per le attività a contatto diretto e regolare con minori.

Pertanto, secondo l'Autorità italiana, in assenza di una specifica previsione normativa, il datore di lavoro non è legittimato a richiedere ai candidati o ai propri dipendenti tali autodichiarazioni, ancorché di contenuto negativo, in quanto riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 10 del GDPR. Né il consenso dell'interessato potrebbe rendere lecita tale pratica.

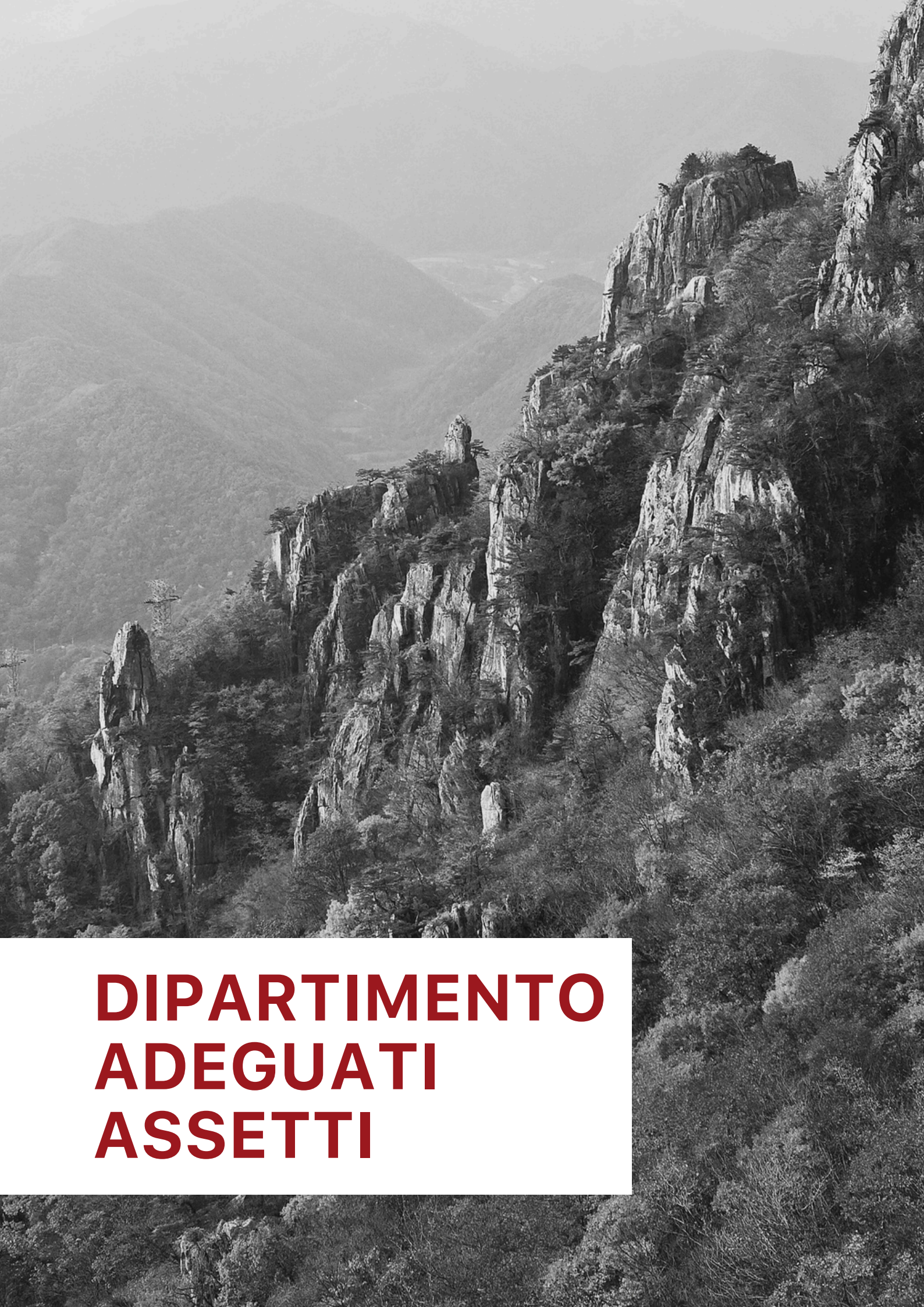
Al di là dell'esito, i due approcci divergono sul metodo. L'Audiencia Nacional guarda al contenuto letterale dell'informazione: c'è o non c'è una condanna. Il Garante, in linea con la Corte di giustizia, guarda alla materia del dato, cioè alla posizione della persona rispetto alla giustizia penale, a prescindere dal segno.

Il contrasto riguarda l'interpretazione dell'art. 10 GDPR, cioè una questione di diritto dell'Unione. Se il Giudice di ultima istanza spagnolo sarà investito della questione, non è escluso che giunga a interrogarsi sull'opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che finora ha dato dell'art. 10 una lettura ampia.

Fino ad allora, per chi opera in Italia, la linea resta quella tracciata dal Garante: il certificato o l'autodichiarazione negativa sono dati giudiziari e richiedono una base normativa specifica.

Intervento a cura dell' Avv. Niccolò Pirovano





**DIPARTIMENTO
ADEGUATI
ASSETTI**

IL NUOVO OIC 5

Bilanci di liquidazione: cosa cambia e perché riguarda ogni impresa in crisi

Con la revisione pubblicata nel luglio 2026, l'OIC 5 abbandona la vecchia idea di bilancio di liquidazione come semplice fotografia finale di un'impresa che chiude. Diventa invece uno strumento che racconta, passo dopo passo, come si sta gestendo l'uscita dal mercato — e che dialoga apertamente con la disciplina della crisi d'impresa. Ecco cosa cambia in pratica.

I QUATTRO CAMBIAMENTI PRINCIPALI

2 Tipi di bilancio: con o senza prosecuzione dell'attività	MIN Attivo valutato al minore tra costo e valore di realizzo	0 Fondo oneri di liquidazione: eliminato come stime forfetaria
--	--	--

IL PERCORSO LOGICO DEL NUOVO PRINCIPIO

1	Si apre la liquidazione	I liquidatori subentrano agli amministratori e redigono il primo bilancio di liquidazione, motivando in nota integrativa il cambio di criteri di valutazione.
2	Si sceglie il tipo di schema	Senza prosecuzione dell'attività si passa a una classificazione dei beni per natura; con prosecuzione, anche parziale, si separano le poste in continuità da quelle destinate alla liquidazione.
3	Si applicano i nuovi criteri	Attivo al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione in liquidazione; debiti al valore di presunta estinzione; niente più costo ammortizzato né attualizzazione.
4	Si rendiconta in modo trasparente	La nota integrativa illustra le prospettive della liquidazione, la dinamica di incassi e pagamenti attesi e le ragioni delle scelte compiute dal liquidatore.

1. Perché il bilancio di liquidazione cambia volto

Fino ad oggi il bilancio di liquidazione era pensato come lo strumento per misurare quanto sarebbe rimasto ai soci una volta pagati i debiti: un documento con finalità essenzialmente previsionale. Il nuovo OIC 5 sposta l'accento sulla rendicontazione: il bilancio non deve più "prevedere" l'esito della liquidazione, ma raccontare come sta procedendo, con quali criteri e quali risultati via via conseguiti.

Questo cambiamento nasce da un problema pratico: nella prassi, i criteri della vecchia versione — in particolare la valutazione al valore di realizzo anche quando superiore al costo, e l'iscrizione di un fondo unico per tutti gli oneri della procedura — erano spesso disattesi dagli operatori, per prudenza o per la difficoltà di stimare in anticipo l'intera durata e i costi della liquidazione.

2. Due modelli di bilancio, a seconda di cosa succede all'attività

La prima scelta che il liquidatore deve compiere riguarda la sorte dell'attività d'impresa:

- Senza attività in continuazione — l'attività cessa e i beni vengono classificati per natura (non più per destinazione come nei bilanci ordinari), perché tutto è ormai destinato alla vendita.
- Con attività in continuazione — se prosegue, anche solo un ramo, le relative poste restano soggette alle regole ordinarie, mentre tutto ciò che è destinato alla dismissione confluisce in un'apposita voce di bilancio ("Attività destinate alla liquidazione").

Le società di minori dimensioni, entro le soglie di legge, possono continuare a usare gli schemi di bilancio ordinari semplificati oppure adottare gli schemi abbreviati pensati apposta per la liquidazione.

3. Come si valutano i beni e i debiti in liquidazione

Il criterio cambia radicalmente rispetto al bilancio d'esercizio ordinario, perché cambia lo scopo: i beni non servono più a produrre reddito, ma solo ad essere venduti.

Voce di bilancio	In un'impresa in funzionamento	In un'impresa in liquidazione
Immobilizzazioni / beni	Costo ammortizzato nel tempo	Minore tra valore contabile e valore di realizzo; niente più ammortamento
Crediti	Costo ammortizzato e attualizzazione	Valore di presumibile realizzo
Debiti	Costo ammortizzato e attualizzazione	Valore di presunta estinzione (anche con sconti o penali)
Partecipazioni e titoli	Criteri ordinari (costo, PN, fair value)	Minore tra valore contabile e valore di realizzo in liquidazione

È prevista anche un'eccezione prudente: se il valore di realizzo di un bene è significativamente più alto di quello contabile, il bene è già vendibile così com'è e la vendita è praticamente certa (per esempio, trattative avanzate o preliminare già firmato), il liquidatore può iscriverlo al valore più alto. È una facoltà da usare con cautela, non la regola generale.

4. Addio al fondo unico per i costi di liquidazione

Una delle novità più concrete è la scomparsa del vecchio "fondo per costi e oneri di liquidazione", che nella prassi raramente veniva stimato in modo completo. Al suo posto, i costi si rilevano quando maturano, secondo le regole ordinarie:

- i costi necessari e funzionali a un'ordinata liquidazione (compenso del liquidatore, personale indispensabile, utenze, affitto della sede) si registrano man mano che maturano, senza bisogno di accantonamenti;
- un accantonamento specifico si iscrive solo per i contratti davvero onerosi — quelli che non servono più alla procedura, come un magazzino inutilizzato o un contratto di acquisto di beni non rivendibili.

5. La liquidazione non è (solo) la fine: una lettura più ampia

Un contributo dottrinale pubblicato in concomitanza con il nuovo OIC 5 propone una chiave di lettura complementare, che vale la pena richiamare perché aiuta a inquadrare la novità nel suo contesto più ampio. La liquidazione ordinaria viene descritta non solo come l'esito naturale dello scioglimento di una società, ma anche come una possibile scelta di governance: in alcuni casi, avviarla per tempo può essere il modo più razionale per preservare il valore residuo di un'impresa, evitare che la crisi si aggravi e tutelare al meglio i creditori — anche quando c'è, per esempio, un dissidio insanabile tra i soci.

In questa prospettiva, la continuità aziendale non è un valore assoluto da difendere ad ogni costo, ma uno strumento: ha senso proseguire l'attività finché questo aumenta il valore recuperabile, non oltre. È proprio questa idea — già presente nel Codice della crisi d'impresa — che il nuovo OIC 5 traduce sul piano contabile, distinguendo con chiarezza tra ciò che resta in esercizio e ciò che è destinato alla dismissione.

6. Il ruolo del liquidatore nella prosecuzione dell'attività

Quando la liquidazione prosegue anche solo in parte l'attività d'impresa (art. 2490, comma 5, c.c.), il liquidatore deve muoversi con equilibrio tra due esigenze: rispettare il principio di continuità nella valutazione delle poste ancora in esercizio, e allo stesso tempo perseguire il miglior realizzo possibile in vista della dismissione finale. Non è un compito meccanico: richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto di quanto la prosecuzione sia davvero funzionale a preservare il valore del complesso aziendale, ad esempio in vista di una sua cessione unitaria.

Quando si applica

Il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci di liquidazione relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con la possibilità di applicarlo in anticipo già dagli esercizi avviati dal 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e di prassi

- OIC 5 – Bilanci di liquidazione (Organismo Italiano di Contabilità, luglio 2026)
- Art. 2423 e ss. c.c. — Redazione del bilancio
- Art. 2484 c.c. — Cause di scioglimento delle società di capitali
- Art. 2486, 2487, 2487-bis, 2487-ter c.c. — Nomina, poteri e revoca dei liquidatori
- Art. 2490 c.c. — Bilanci in fase di liquidazione
- Art. 2492 c.c. — Bilancio finale di liquidazione
- Art. 2086 c.c. — Assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati
- Art. 2435-bis e 2435-ter c.c. — Bilancio in forma abbreviata e semplificata
- D.Lgs. 14/2019 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 2, 3 CCII)
- OIC 11 — Finalità e postulati del bilancio d'esercizio (continuità aziendale)
- OIC 9, 13, 14, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32 — richiamati per specifiche voci di bilancio

SINTESI OPERATIVA

Adeguati assetti organizzativi: in cosa consiste la business judgment rule

L'art. 2086 c.c. impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la continuità aziendale. L'art. 3 del Codice della Crisi d'Impresa rafforza l'impostazione, richiedendo strumenti in grado di monitorare gli equilibri economico-patrimoniali-finanziari e di valutarne la sostenibilità prospettica.

Una contabilità regolare e un bilancio conforme non sono più sufficienti da soli a dimostrare l'adeguatezza degli assetti: serve un sistema di pianificazione, controllo e monitoraggio (controllo di gestione, budget, piani finanziari, flussi di cassa) che segni il passaggio da una gestione consuntiva a una gestione prospettica (forward looking).

Il ciclo degli adeguati assetti

Il documento CNDCEC/FNC del 7 luglio 2023 inquadra gli adeguati assetti come un processo gestionale continuo, non un adempimento formale una tantum, articolato in cinque fasi:

- Pianificazione — definizione degli obiettivi strategici;
- Programmazione — predisposizione di budget e piani operativi/finanziari;
- Gestione — attuazione delle decisioni aziendali;
- Controllo — monitoraggio continuo dei risultati e degli indicatori;
- Correzione degli scostamenti — adozione tempestiva delle misure correttive.

I tre assetti e il criterio di proporzionalità

Il criterio guida è la proporzionalità: non esiste un modello valido per tutte le imprese. Gli assetti devono essere commisurati a natura, dimensioni, complessità dell'attività e rischi aziendali — ma anche le imprese minori devono comunque dotarsi di presidi organizzativi effettivi.

- Organizzativo — funzioni, responsabilità, poteri decisionali, sistemi di controllo dei rischi e flussi informativi affidabili;
- Amministrativo — pianificazione, programmazione, gestione e verifica costante degli scostamenti rispetto agli obiettivi;
- Contabile — rilevazione completa, tempestiva e attendibile dei fatti di gestione, a supporto delle decisioni.



Early warning: anticipare la crisi

L'art. 3 CCII richiede strumenti capaci di individuare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità nei 12 mesi successivi, e acquisire le informazioni necessarie per valutare un eventuale risanamento. Gli assetti devono funzionare soprattutto quando l'impresa è ancora in condizioni ordinarie, non solo quando la crisi è già manifesta.

Business judgment rule: due piani distinti

La giurisprudenza distingue nettamente tra la mancata predisposizione degli assetti (violazione dell'art. 2086 c.c., che può fondare la responsabilità degli amministratori) e la scelta delle loro concrete caratteristiche, che rientra nella discrezionalità gestoria tutelata dalla business judgment rule.

Aspetto	Principio
Assenza degli assetti	Violazione dell'art. 2086 c.c. e possibile responsabilità degli amministratori
Scelta degli assetti	Rientra nella discrezionalità gestoria (business judgment rule)
Controllo del giudice	Verifica solo ragionevolezza, proporzionalità e correttezza del processo decisionale
Valutazione	Va effettuata dagli amministratori ex ante, sulla base delle informazioni disponibili
Responsabilità	L'inadeguatezza emersa successivamente non comporta responsabilità automatica, se la scelta era ragionevole e adeguatamente istruita al momento

Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti

- Trib. Roma, 15.09.2020 — la predisposizione degli assetti è scelta gestoria; il giudice non si sostituisce all'imprenditore ma verifica la ragionevolezza del processo decisionale;
- Cass., ord. n. 2172/2023 — la discrezionalità gestoria non esclude il controllo sulla ragionevolezza, da valutare ex ante;
- Trib. Milano, 29.01.2025 — l'assenza totale di adeguati assetti può integrare grave irregolarità gestoria ex art. 2409 c.c.
- Trib. Venezia, 26.08.2025 — doppio limite alla discrezionalità: obbligo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e, ove ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per la regolazione della crisi.

Dopo la riforma del D.Lgs. n. 47/2026, l'organo di controllo è chiamato a vigilare espressamente sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento degli assetti, ai sensi del nuovo art. 2396-quinquies c.c.

Conclusioni operative

L'amministratore non risponde per il solo fatto che una previsione economica si riveli errata: l'attività d'impresa comporta fisiologicamente un margine di rischio, e la business judgment rule resta il limite al sindacato giudiziale sulle scelte gestionali, purché assunte in modo informato e ragionevole. Per le imprese minori, la sfida è predisporre assetti proporzionati, evitando sia carenze organizzative sia strutture eccessivamente onerose: gli adeguati assetti sono ormai componente essenziale della buona governance, non solo strumento di prevenzione della crisi.

Infografica di sintesi

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI *La business Judgment Rule nella gestione della crisi d'impresa*

Art. 2086 c.c - Art. 3 Codice della Crisi d'impresa - Documento CNDCEC/FNC 7 luglio 2023

1 DA CONTABILITÀ A GOVERNANCE PREVENTIVA

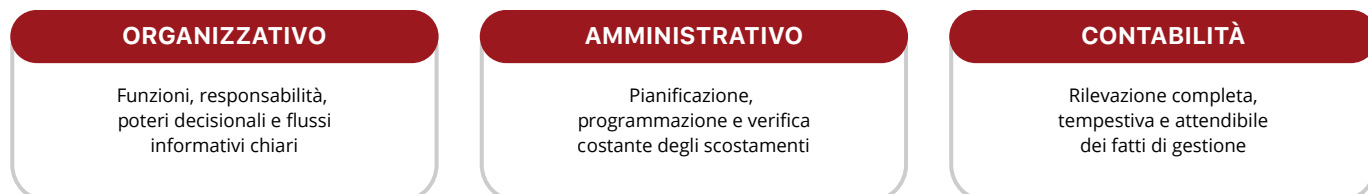
Bilancio regolare e contabilità in ordine non bastano più. L'impresa deve dotarsi di un sistema di pianificazione, controllo e montaggio (budget, piani finanziari, flussi di cassa) capace di rilevare tempestivamente gli squilibri e valutare la continuità aziendale nei 12 mesi successivi: una logica forward looking, non più solo consuntiva

2 IL CICLO DEGLI ADEGUATI ASSETTI



Processo gestionale continuo e dinamico - non un adempimento una tantum.

3 TRE ASSETTI, UN UNICA FINALITÀ: PROPORZIONALITÀ



Anche le piccole imprese devono avere presidi organizzativi effettivi - commisurati a natura, dimensioni e complessità dell'attività, non replicati dal modello delle grandi società.

Infografica di sintesi

4 LA BUSINESS JUDGMENT RULE: DUE PIANI DISTINTI

ASSENZA DEGLI ASSETTI

Violazione dell'art. 2086 c.c.
Possibile responsabilità
degli amministratori

SCELTA DEGLI ASSETTI

Discrezionalità gestoria
(business judgment rule).
Controllo giudice solo su
ragionevolezza e processo

Valutazione sempre EX ANTE, sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione.

5 LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

Trib. Roma
15.09.2020

Sindacato del giudice sul
processo decisionale, non
sul merito

Cass. ord.
n. 2172/2023

Controllo ex ante su
ragionevolezza e
istruttoria

Trib. Milano
29.01.2025

Assenza totale di assetti =
grave irregolarità,
art. 2409 c.c.

Trib. Venezia
26.08.2025

Doppio limite:
rilevazione crisi e
attivazione tempestiva

*Dopo il D.Lgs. n. 47/2026, l'organo di controllo vigila espressamente sull'adeguatezza e sul
funzionamento effettivo degli assetti (nuovo art. 2396-quinquies c.c.)*

Intervento a cura di Stefano Capuano





**GRUPPO
PREVIDENZA**

PENSIONE ANTICIPATA: DAL 2027 REQUISITI PIÙ ELEVATI PER L'ACCESSO

La pensione anticipata consente l'accesso al pensionamento in base alla sola anzianità contributiva. I requisiti restano invariati fino al 2026, mentre dal 2027 il requisito contributivo aumenterà di un mese sia per i lavoratori con contribuzione antecedente al 1996 sia per quelli interamente nel sistema contributivo. Da quando decorre la pensione anticipata?

La pensione anticipata è il trattamento che, dal 2012, ha preso il posto della precedente pensione di anzianità. Quest'ultima permetteva di accedere al pensionamento con un'età anagrafica inferiore rispetto alla pensione di vecchiaia, a condizione che fossero stati maturati determinati requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2011.

Con la riforma introdotta dalla legge n. 214/2011, il sistema è stato modificato: la pensione anticipata consente ai lavoratori di accedere al pensionamento esclusivamente sulla base dell'anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, purché sia raggiunto il requisito contributivo stabilito dalla legge.

La pensione di anzianità non è più richiedibile dal 2012, salvo per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e per quei lavoratori rientranti nelle norme di salvaguardia, che mantengono il diritto alle regole previgenti.

Requisiti e decorrenza della pensione anticipata

Requisiti particolari sono previsti per coloro che hanno versato il **primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996**, per i quali trova applicazione **il metodo di calcolo contributivo** della pensione. Per l'accesso alla pensione anticipata viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del trimestre successivo alla data di maturazione dei requisiti (5 mesi per pensioni liquidate da CPDEL, CPS, CPUG, CPI).

I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione in data anticipata rispetto alle età previste per la pensione di vecchiaia, a prescindere dall'**età anagrafica**, se in possesso dei seguenti requisiti di anzianità contributiva:

Vecchi iscritti - soggetti con contribuzione al 31 dicembre 1995

Anno	Contribuzione uomo	Contribuzione donna
2026	42 ANNI E 10 MESI	41 ANNI E 10 MESI
2027	42 ANNI E 11 MESI	41 ANNI E 11 MESI
2028	43 ANNI E 1 MESE	42 ANNI E 1 MESE

I requisiti contributivi necessari per accedere alla pensione anticipata restano **invariati fino al 2026** e saranno **incrementati di 1 mese nell'anno 2027**. Dal **1° gennaio 2028**, invece, tali requisiti saranno **adeguati alla speranza di vita**, secondo gli aggiornamenti periodici stabiliti dalla normativa vigente.

Per i lavoratori che hanno acquisito il **primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996**, l'accesso alla pensione anticipata in età inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia, oltre che con i requisiti sopra indicati per la generalità dei lavoratori dipendenti, è consentito:

- al compimento dei 64 anni di età (uomini e donne)
- in presenza di un minimo di **contribuzione effettiva di 20 anni** (requisito contributivo: non sono considerati utili i contributi figurativi, non è valutabile la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età viene moltiplicata per 1,5);
- a **condizione** che l'ammontare mensile della pensione sia almeno pari a:
 - a) 3 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli (2026: 1.638,72 euro);
 - b) 2,8 volte l'assegno sociale per le donne con un figlio (2026: 1.529,47 euro);
 - c) 2,6 volte l'assegno sociale per le donne con almeno due figli (2026: 1.420,22 euro).

L'assegno erogabile, fino all'età della pensione di vecchiaia, non può eccedere 5 volte il minimo INPS (per il 2026: 3.059,25 euro).

Nuovi iscritti - soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995

Anno	Età anagrafica	Contribuzione
2026	64 ANNI	20 ANNI
2027	64 ANNI + 1 MESE	20 ANNI + 1 MESE
2028	64 ANNI + 3 MESI	20 ANNI + 3 MESI

Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata secondo le regole ordinarie, i lavoratori addetti a **mansioni particolarmente faticose e pesanti** (attività usuranti) possono conseguire, a richiesta, il diritto al **trattamento pensionistico anticipato**.

Inoltre, possono accedere alla pensione anticipata i **lavoratori precoci** (12 mesi, anche non continuativi, di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del 19° anno di età) che si trovano in condizione di **particolare disagio** con 41 anni di contribuzione.

Si ricorda, infine, che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026, salvo proroghe, e scelgono di non usufruirne, rimanendo al lavoro, possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico e riceverla direttamente in busta paga.

Intervento a cura di Antonino Cutrì

Resta connesso con NexumStp

Scansiona i QR Code per seguirci su LinkedIn, WhatsApp e Facebook.



SCAN ME



Pagina LinkedIn



SCAN ME



Canale Whatsapp



SCAN ME



Pagina Facebook

**Notizie, aggiornamenti e novità...
sempre a portata di mano!**

n.07 del 2026

NEXUM news

Bologna

Via di Corticella, 184/10
Via Nazario Sauro, 2

Ferrara

Via Darsena, 67

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Milano

Via Borromei,

Monza

Via E. Cernuschi, 2 - Monza

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Olbia

Via Georgia, 11 - Torre 2

Padova

Via San Crispino, 106

Palermo

Centro Direzionale "Cento Piazze"
S.S. 113 km 327,00

Perugia

Viale Giovanni Perari, 1
Via del Vignola, 5 - Umbertide (PG)
Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via Cristoforo Colombo, 112
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant'Andrea, 7
Via Marcantonio Colonna, 7
Via Benedetto Croce, 62
Via Giuseppe Dessi, 43

Taranto

Via Giuseppe Carlo Speciale, 71

Torino

Corso Matteotti, 42

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Durazzo (ALB)

Rr. Hamdi Troplini L3

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti
Società Benefit

P. Iva 13262641007
Tel +39 06 5916078
Mail previdenza@nexumstp.it

www.nexumstp.it

NEX
um
stp
NEXT STEP